

Codice A1820C

D.D. 18 dicembre 2025, n. 2681

"Adeguamento dell'impianto di depurazione di Mondalforno Inferiore con prolungamento dello scarico fino al corso d'acqua" - Conferenza dei Servizi avviata dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese Vercellese e Casalese - Autorizzazione Idraulica. NOI1480. Concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale con uno scarico di acque reflue nel Rio Cigliaga in Loc. Mondalforno Inferi..



ATTO DD 2681/A1820C/2025

DEL 18/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Mondalforno Inferiore con prolungamento dello scarico fino al corso d’acqua” – Conferenza dei Servizi avviata dall’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese Vercellese e Casalese – Autorizzazione Idraulica. NOI1480. Concessione demaniale per l’occupazione di area demaniale con uno scarico di acque reflue nel Rio Cigliaga in Loc. Mondalforno Inferiore nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI) – Richiedente CORDAR S.p.a. BIELLA SERVIZI – Codice pratica demaniale BISC233

PREMESSO CHE:

- l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese Vercellese e Casalese, Amministrazione procedente nell’ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Mondalforno Inferiore con prolungamento dello scarico fino al corso d’acqua” – presentato dalla Società CORDAR S.p.a. BIELLA SERVIZI con sede legale in Biella (BI), Piazza Martiri della Libertà 13 – C.F. e P.IVA 01866890021 – con nota registrata al protocollo al n. 48507/A1820C in data 31 ottobre 2025, ha trasmesso la relativa documentazione progettuale e richiesto l’emissione delle relative determinazioni.

- l’utilizzo dell’area demaniale richiesta prevede l’occupazione con uno scarico di acque reflue nel Rio Cigliaga in Loc. Mondalforno Inferiore nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI), opera prevista nell’ambito del progetto di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Mondalforno Inferiore con prolungamento dello scarico fino al corso d’acqua”.

- il Settore, esaminata preliminarmente la documentazione ha ritenuto di procedere nell’ambito di quanto previsto all’art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”).

CONSIDERATO:

- l'esito favorevole dell'istruttoria per il quale è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

- il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (Duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

RITENUTO di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi come indicato all'art. 3 del Regolamento 10/R.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 – 8111 del 25.01.2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n.523/1904;
- Legge Regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la Società CORDAR S.p.a. BIELLA SERVIZI ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti vincolanti condizioni:

1. occorre prevedere idoneo ammassamento dell'estremità di monte della scogliera in progetto;
2. il dimensionamento della berma di fondazione dovrà essere calcolato in funzione dei risultati delle verifiche allo scalzamento e comunque non inferiore di m. 1,5 rispetto all'attuale quota di talweg del corso d'acqua, fatto salve l'eventuale presenza di sub-strato roccioso o grossi trovanti;
3. le opere in progetto non dovranno comportare un restringimento della sezione idraulica del corso d'acqua.
4. le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'efficienza idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;

6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
7. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
8. il materiale di risulta eventualmente proveniente da scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
9. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
10. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni a far data dal presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
12. premesso che le eventuali lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
13. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
14. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
15. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficienza idraulica del corso d'acqua interessato;
16. durante la realizzazione dell'opera, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
17. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del

Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";

18. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
19. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
20. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
21. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
22. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
23. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
24. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

- di concedere alla Società CORDAR S.p.a. BIELLA SERVIZI con sede legale in Biella (BI), Piazza Martiri della Libertà 13 – C.F. e P.IVA 01866890021, l'occupazione di area demaniale per uno scarico di acque reflue nel Rio Cigliaga in Loc. Mondalforno Inferiore nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI);

- di rinviare gli accertamenti e gli impegni delle cauzioni, propedeutici alla sottoscrizione dei

disciplinari, a nuovi atti successivi alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

- a. la decorrenza delle concessioni dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata delle concessioni in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 218,00, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il presente provvedimento viene inviato all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese Vercellese e Casalese, Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi in oggetto il quale dovrà trasmettere a questo Settore il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi ed il conseguente Provvedimento Unico.

Estensori:

Simona ZAGHI

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli